

OGGETTI RINVENUTI E SMARRITI

Riferimenti Normativi

Artt. 927 – 931 del Codice Civile.

Dove consegnare gli oggetti rinvenuti

Chiunque rinvenga, sul territorio Comunale di Gabicce Mare, degli oggetti abbandonati (portafogli, biciclette, ombrelli, documenti ecc..) di cui non si conosca o non sia rintracciabile il proprietario, è tenuto a rivolgersi alle Forze di Polizia presenti nel territorio, compresa la Polizia Municipale con sede in via XXV Aprile n.1 che svolge apposito servizio per oggetti rinvenuti.

Obblighi della Polizia Municipale che riceve l'oggetto rinvenuto

Quando un oggetto ritrovato viene consegnato all'Ufficio di Polizia Municipale, l'Agente incaricato redige apposito verbale di rinvenimento con i dati dell'oggetto e i dati anagrafici della persona che lo ha rinvenuto, al quale viene rilasciata una copia del verbale di deposito.

La Polizia Municipale verifica il contenuto dell'oggetto depositato (forzando anche l'apertura, se necessario) e lo custodisce presso il Comando di Polizia Municipale iscrivendolo in un apposito registro.

Nel caso di ritrovamento di documenti, targhe o altri valori viene prodotta anche una scheda SDI per l'archiviazione dei dati nella banca dati del Ministero degli Interni consultabile da tutte le Forze di Polizia a livello nazionale.

L'oggetto viene archiviato in luogo idoneo e l'Amministrazione Comunale provvede a rendere noto il rinvenimento per mezzo di pubblicazione all'Albo Pretorio, con apposito avviso sottoscritto dal Sindaco da pubblicare per 2 Domeniche successive e per 3 giorni ogni volta.

Modalità di restituzione degli oggetti rinvenuti

Qualora le cose rinvenute presentino elementi utili per identificare il proprietario o il possessore, l'ufficio di Polizia Municipale provvede ad avvisare costoro dell'avvenuto ritrovamento.

Se la natura e le dimensioni degli oggetti lo consentono, come ad esempio documenti personali o targhe di veicoli, gli stessi possono essere spediti tramite posta al Comune di residenza dell'interessato con invito a provvedere alla restituzione.

Il legittimo proprietario degli oggetti rinvenuti e depositati presso il Comando di Polizia Municipale di Gabicce Mare, ha il diritto di richiederne la restituzione entro 1 anno dalla pubblicazione del loro rinvenimento all'Albo Pretorio.

All'atto della restituzione, viene redatto processo verbale di cui viene inviata copia all'Ufficio di Polizia presso il quale era stata eventualmente denunciata la perdita o il furto dell'oggetto, e aggiornata la scheda SDI, qualora fosse stata generata.

Sia il proprietario che il ritrovatore, riprendendo la cosa possono essere soggetti al pagamento di eventuali spese di procedimento.

Cosa succede se non si presenta il proprietario

Ai sensi dell'art.929 del Codice Civile, trascorso un anno dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso senza che si sia presentato il proprietario, la cosa depositata appartiene a chi l'ha ritrovata che viene avvertito con apposita comunicazione. Qualora il rinvenitore non provveda al ritiro dell'oggetto, il Comune si riserva la disponibilità dell'oggetto.

Sanzioni per chi trova un oggetto abbandonato e non lo si restituisce

Ai sensi dell'art.647 del Codice Penale è punito a Querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno e con la multa da Euro 30 a Euro 309, chiunque avendo trovato

denaro o cose smarrite da altri, se ne appropria, senza osservare le prescrizioni della Legge civile sull'acquisto della proprietà di cose ritrovate.

Cosa dice il Codice civile

Art.927. Cose ritrovate.

Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco, del luogo in cui l'ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Art.928. Pubblicazione del ritrovamento.

Il sindaco rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Art.929. Acquisto di proprietà della cosa ritrovata.

Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

Così il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Art.930. Premio dovuto al ritrovatore.

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Art.931. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario.

Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.